



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 2882/FLP2004

NOTIZIARIO N° 59

Roma, 04 novembre 2004

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

VERIFICABILI GLI INVALIDI CIVILI ASSUNTI NELLO STATO

***L'Amministrazione può verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge
(Consiglio di Stato - sentenza n°6657 del 18 giugno 2004 -)***

L'amministrazione pubblica può verificare in qualunque momento se permane l'invalidità che dà diritto all'assunzione privilegiata. Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso di un dipendente, invalido civile, contro il Provveditorato di Pisa che aveva risolto il contratto di lavoro in quanto dalla visita medica era emerso che il lavoratore non possedeva quel grado di invalidità che gli aveva consentito di essere assunto beneficiando dell'applicazione della riserva dei posti prevista per gli invalidi civili.

I supremi giudici amministrativi hanno chiarito che per essere assunti occorreva possedere un certo grado di invalidità e che l'amministrazione poteva verificarne l'esistenza in qualunque momento. Pertanto, una volta accertato che il dipendente non possedeva i requisiti che gli avevano consentito di beneficiare dell'assunzione privilegiata, legittimamente l'amministrazione ha proceduto a risolvere il rapporto di lavoro.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

L'UFFICIO STAMPA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 6657/2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7680/99, proposto da:

X , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Guardavaccaro, con domicilio presso la segreteria di questa sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA, in persona del provveditore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti di

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5 DI PISA, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione prima, 22 giugno 1999, n. 508;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli studi di Pisa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza pubblica del 18 giugno 2004 il consigliere Carmine Volpe, e udita altresì l'avv. dello Stato G. Mangia per il Provveditorato agli studi di Pisa;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il signor X. era stato assunto dal Provveditorato agli studi di Pisa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 26 settembre 1992, come collaboratore tecnico delle scuole secondarie statali della provincia di Pisa, in applicazione della riserva di cui beneficiava [ai sensi della l. 2 aprile 1968, n. 482 \[1\]](#) quale invalido civile. Il provveditore aveva attinto dalla graduatoria provinciale permanente ad esaurimento degli incarichi e supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il provveditore agli studi di Pisa, con decreto 10 giugno 1997, n. 522, risolveva unilateralmente il contratto di lavoro, a causa della mancanza del requisito relativo al grado di invalidità. Infatti, con verbale di visita medica collegiale 13 novembre 1996, non veniva confermato, alla data della nomina del ricorrente, lo stato invalidante che gli aveva permesso di essere assunto in applicazione della riserva.

Al signor X, in data 7 giugno 1989, era stata riconosciuta, ad opera dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) n. 5 di Pisa, un'invalidità civile del 47%; percentuale con la quale era stato inserito nelle liste. Lo stesso veniva poi sottoposto alla prescritta visita di controllo che avveniva il 13 novembre 1996, laddove, con espresso riferimento allo stato invalidante esistente alla data dell'assunzione (situazione accertata nella precedente visita del 1989), il collegio medico legale gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa in misura comunque non superiore al 30%. Le conclusioni di cui alla visita del 13 novembre 1996, comunicate con nota della detta U.S.L. 14 marzo 1997, n. 228, venivano confermate anche dai periti che avevano effettuato una consulenza tecnica d'ufficio, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico del signor X.

Questi, con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, impugnava il detto decreto e ogni atto presupposto, conseguente o connesso, compresi la nota dell'U.S.L. n. 5 di Pisa 14 marzo 1997, n. 228 e il verbale di visita medica collegiale del 13 novembre 1996.

La sezione prima del detto Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

2. La sentenza viene appellata dal signor X, che la contesta, riproponendo i motivi dedotti in primo grado.

Il Provveditorato agli studi di Pisa si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

3. Il ricorso in appello è infondato.

Con il primo motivo di gravame si argomenta in tema di risolvibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e si sostiene che non sussisterebbero i casi per risolverlo, così come previsti dagli artt. 1453-1469 del c.c. e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

La sezione, al riguardo, rileva che il decreto impugnato costituisce un atto dovuto, essendo venuto meno un requisito essenziale per l'assunzione in servizio; ossia la sussistenza dello stato di invalidità nella misura minima richiesta dalla legge per l'applicazione della riserva. Con la conseguente legittimità della risoluzione del rapporto, fondata sulle risultanze della visita di controllo da cui era emerso che il soggetto non aveva i requisiti per l'assunzione privilegiata (questa sezione 4 marzo 1998, n. 234).

Con il secondo motivo di appello si denuncia la violazione [dell'art. 9 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638 \[2\]](#), in quanto non si sarebbe potuto effettuare un accertamento medico ex post ora per allora, dato anche il lungo tempo trascorso dall'assunzione.

La sezione rileva che la commissione medica ha legittimamente effettuato una diversa valutazione della patologia, compiendo un accertamento "ora per allora". La diversa valutazione, infatti, è stata imperniata su elementi di giudizio sussistenti all'epoca di riferimento della valutazione stessa (in tal senso, questa sezione 26 aprile 2002, n. 2248).

Deve essere, inoltre, affermato che, a prescindere dalla perentorietà del termine stabilito per la verifica iniziale della ricorrenza dei presupposti della valida instaurazione del rapporto di lavoro nel caso di assunzioni obbligatorie, non è dubitabile che l'amministrazione possa, in qualunque momento, verificare la permanenza della condizione necessaria del grado di invalidità del dipendente.

Posto, invero, che la situazione di invalido civile del dipendente condiziona non solo la regolarità dell'assunzione ma anche la permanenza dell'efficacia del rapporto, che si fonda, invero, sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che esige, quindi, la persistenza della condizione che autorizza l'applicazione della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro, risulta evidente che l'amministrazione non solo non perde il potere, in seguito all'instaurazione del rapporto con l'invalido, di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l'assunzione obbligatoria, ma è anzi titolare del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, in tutte le ipotesi in cui sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità della disciplina in questione (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5297).

Con il terzo motivo di gravame si deduce la contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione, e in particolare tra le visite mediche effettuate dall'U.S.L. il 13 novembre 1996 e il 7 giugno 1989. Si denuncia poi che il secondo giudizio non avrebbe potuto correggere il primo e che il primo giudice sarebbe entrato nel merito della valutazione medica svolta nel 1996.

La sezione condivide l'analisi del primo giudice, secondo cui, senza alcuna valutazione dei contenuti tecnici del giudizio e in base agli accertamenti medici compiuti dall'U.S.L. nel 1996, era emerso che il collegio medico del 1989 aveva attribuito alla patologia accusata dall'appellante una misura di invalidità superiore, propria invece di una patologia più grave.

Con il quarto e ultimo motivo di appello si denuncia l'eccesso di potere, a causa della mancanza delle condizioni che consentirebbero, da parte dell'amministrazione, l'autoannullamento dell'atto di assunzione del dipendente.

La sezione ritiene l'inconfigurabilità di un vizio siffatto, il quale presuppone il carattere discrezionale del decreto controverso; viceversa da escludere in ragione della già rilevata natura doverosa dello scioglimento del rapporto, in esito alla riscontrata carenza del requisito soggettivo dell'invalidità civile (in tal senso, anche, Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5297). 4. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. Nulla per le spese nei confronti dell'U.S.L. n. 5 di Pisa che non si è costituita in giudizio.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Nulla spese nei confronti dell'U.S.L. n. 5 di Pisa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Carmine VOLPE Consigliere Est.

Francesco D'OTTAVI Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Presidente Consigliere Segretario

NOTE

[1] La legge 2 aprile 1968 n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private") con le successive modificazioni è stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

[2] L'art. 9 D.L. n. 463/1983, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini") è il seguente:

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita é disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.